Ticket NASpI: in quali casi non dev'essere versato all'INPS?

di Paolo Ballanti

Pubblicato il 1 Aprile 2025

Il ticket NASpI è un contributo a carico dell'azienda in caso di cessazione di rapporti a tempo indeterminato. Ma quando si paga? Come si calcola? E ci sono eccezioni? Ecco una guida utile per comprendere obblighi, importi e scadenze legati a questo costo del licenziamento spesso sottovalutato.

L'indennità di disoccupazione NASpI ha l'obiettivo di sostenere economicamente i dipendenti che perdono in maniera involontaria il posto di lavoro **grazie ad un sussidio mensile riconosciuto dall'INPS direttamente al soggetto beneficiario**.

Il ticket NASPI

Tra le fonti di finanziamento dell'indennità NASpI figura il versamento a carico del datore di lavoro del contributo aziendale di recesso, **disciplinato dall'articolo 2, commi 31-35 della Legge 28 giugno 2012 n. 92**. La somma in questione è dovuta in tutte le ipotesi di cessazione di un contratto a tempo indeterminato che da cui deriva il teorico diritto del dipendente ad ottenere l'indennità di disoccupazione. Analizziamo in dettaglio a quanto ammonta il contributo e **in quali casi dev'essere liquidato all'INPS**.

Importo

Il contributo di recesso, detto anche *"ticket licenziamento"* o *"ticket NASpI"*, **è determinato in ragione dell'anzianità aziendale del dipendente il cui rapporto di lavoro si è interrotto**. Nello specifico, il datore di lavoro deve ver

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D